



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 197 - 21 OTTOBRE 2026

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 7 posti - Area degli Istruttori - profilo professionale - "Assistente amministrativo". Approvazione della graduatoria finale aggiornata (ALL. 1) e dell'elenco dei vincitori aggiornato (ALL. 2) in sostituzione di ogni precedente atto

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPB - DIPARTIMENTO RISORSE

Determinazioni

DETERMINAZIONE N. DPB010/99 DEL 2 ottobre 2026

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI - AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. Rettifica degli allegati alla Determinazione n. DPB010/18 del 25.02.2026 ed alla Determinazione n. DPB010/19 del 25.02.2026 ed ulteriore scorrimento della graduatoria finale a seguito delle rinunce medio tempore pervenute. Approvazione della graduatoria finale aggiornata (ALL. 1) e dell'elenco dei vincitori aggiornato (ALL. 2) in sostituzione di ogni precedente atto.

**GIUNTA REGIONALE****DETERMINAZIONE N. DPB010/99****DEL 2 ottobre 2026****DIPARTIMENTO: RISORSE****SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE****UFFICIO: SELEZIONE E FORMAZIONE**

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI - AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. Rettifica degli allegati alla Determinazione n. DPB010/18 del 25.02.2026 ed alla Determinazione n. DPB010/19 del 25.02.2026 ed ulteriore scorrimento della graduatoria finale a seguito delle rinunce medio tempore pervenute. Approvazione della graduatoria finale aggiornata (**ALL. 1**) e dell'elenco dei vincitori aggiornato (**ALL. 2**) in sostituzione di ogni precedente atto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 35, comma 5-ter;
- la Legge Regionale Abruzzo n. 77 del 14.9.1999 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16/06/2023 n. 82 rubricato *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il vigente “Disciplinare in materia di accesso all’impiego regionale”, approvato con D.G.R. n. 319 del 18 maggio 2018, come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 593 del 20 settembre 2021;
- il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATI ANCORA:

- l’art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i. a mente del quale - al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego - fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
- l’art. 35, comma 5 ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001, nel punto in cui dispone che la previsione, a mente della quale sono considerati idonei i candidati, collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso - applicabile *ratione temporis* alle sole procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 - non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
- l’art. 4 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, ed in particolare il comma 9, a mente del quale, in ogni caso, alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno



GIUNTA REGIONALE

2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5 ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001;

VISTE, altresì:

- la L.R. 15 gennaio 2026 n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo” (Legge di stabilità regionale 2026);
- la L.R. 15 gennaio 2026 n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028”;
- la L.R. 7 agosto 2026 n. 23 “Rendiconto generale per l'esercizio 2025”;
- la L.R. 11 settembre 2026 n. 27 “Assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di natura finanziaria”;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 707 del 25.10.2023, recante l'integrazione al Piano assunzionale della Giunta regionale per l'annualità 2023, ed in particolare l'ALL. B) Piano del Fabbisogno – annualità 2023, con cui è stato previsto il reclutamento di n. 7 unità di personale, Area degli Istruttori, profilo di Assistente Amministrativo, tramite procedura concorsuale pubblica;
- la D.G.R. n. 71 del 31.01.2024, recante l'approvazione del Piano del Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026. Annualità 2024”, con cui è stata prevista l'assunzione di ulteriori 24 unità di personale per l'Area ed il profilo di cui si verte;
- la D.G.R. n. 495 del 30.07.2025, recante il definitivo Piano assunzionale dell'Ente per l'annualità 2025, con cui è stato previsto il reclutamento di ulteriori 20 unità di personale, della medesima Area e profilo professionale di cui alla procedura in oggetto, da destinare al Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro della Regione Abruzzo;
- la D.G.R. n. 33 del 30.01.2026, recante il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'Ente 2026 / 2028, annualità 2026, ed in particolare il suo allegato B), con cui è stata prevista l'assunzione di ulteriori 13 unità di personale, per l'area ed il profilo di cui si verte, tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico riportato in oggetto, evidenziando in proposito che l'istituto dello scorrimento delle graduatorie, previsto dall'art. 35, comma 5 ter, quarto periodo, del D.Lgs. 165/2001, entro il termine di validità delle graduatorie stesse e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, risponde, da un lato, ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in considerazione della necessità di celere rafforzamento degli organici, e, dall'altro, alle finalità di contenimento della spesa pubblica e dei costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali; e rilevando in merito la necessità di avvalersi dell'indicato istituto, attesa la sussistenza delle succitate esigenze di celere rafforzamento degli organici, teso alla massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente, e stante l'esistenza di graduatorie immediatamente fruibili, in corso di validità legale, per profili corrispondenti alle richieste dei Dipartimenti regionali;

ATTESO DUNQUE CHE, in attuazione delle suddette programmazioni:

- con Determinazione n. DPB010/10 del 25.01.2024, è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 7 posti Area degli Istruttori – profilo professionale “Assistente Amministrativo” presso la Giunta Regionale d'Abruzzo, pubblicato in data 31.01.2024;
- con Determinazione n. DPB010/155 del 30.12.2025, si è proceduto, all'esito della trasmissione della documentazione da parte della Commissione esaminatrice, all'approvazione della graduatoria finale, come da Allegato A) “*Graduatoria finale*”, ed alla nomina dei vincitori nelle unità corrispondenti al numero di posti previsti nel bando di concorso, come da Allegato B) “*Elenco vincitori*”, rinviando in ogni caso alle successive verifiche preliminari all'immissione in ruolo dei medesimi vincitori;
- con successiva Determinazione n. DPB010/156 del 30.12.2025, si è proceduto, in attuazione dei



GIUNTA REGIONALE

Piani assunzionali dell'Ente, con i quali è stata prevista l'elevazione dei posti da ricoprire, allo scorrimento della suddetta graduatoria, come da Allegato A) *"Elenco scorrimento in ordine di graduatoria"*;

- con Determinazione n. DPB010/18 del 25.02.2026, per le motivazioni ivi riportate, si è provveduto – a parziale rettifica degli allegati sopra richiamati - all'aggiornamento: 1) della graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si verte, come da Allegato *Graduatoria finale aggiornata*, in sostituzione dell'Allegato A alla determinazione n. DPB010/155 del 30.12.2025; 2) dell'elenco dei vincitori, come da Allegato *Elenco dei vincitori aggiornato*, in sostituzione dell'Allegato B alla determinazione n. DPB010/155 del 30.12.2025; 3) dell'elenco dello scorrimento in ordine di graduatoria, come da Allegato *Elenco scorrimento in ordine di graduatoria aggiornato*, in sostituzione dell'Allegato A alla determinazione n. DPB010/156 del 30.12.2025, tutti parti integranti e sostanziali del suddetto provvedimento;
- con successiva Determinazione n. DPB010/19 del 25.02.2026, si è proceduto all'ulteriore scorrimento della graduatoria finale, in attuazione del Piano assunzionale dell'Ente per l'annualità 2026 e delle rinunce pervenute, come da Allegato *Elenco scorrimento 2026*;

PRECISATO in merito che l'art. 20, comma 7, del bando pubblico di cui è causa prevede espressamente che *La Regione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito, nonché di stipulare convenzioni o accordi con altri enti per l'utilizzo della graduatoria da parte di questi ultimi*;

CONSIDERATO ancora che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l'obbligo di rispettare le quote di riserva previste dalla normativa vigente, al fine di garantire pari opportunità anche nelle procedure di assunzione derivanti da graduatorie pregresse (Cass. S.U. n. 16728/2012; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 19849 del 17 luglio 2025; Corte di Cassazione, ordinanza 4 gennaio 2026, n. 214);

VISTO in proposito l'art. 1 del bando di concorso di cui si verte, in ordine alla previsione delle riserve obbligatorie sia in favore delle forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, sia in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 44 del 22.04.2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2023, n. 74;

EVIDENZIATO SUL PUNTO CHE, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, prevedendosi altresì che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione (art. 8 comma 3); ed ancora che i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali (art. 14 comma 2); ed inoltre che la graduatoria finale è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione applicando le riserve di cui all'art. 1 del bando e, a parità di punteggio, i titoli di preferenza individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 soltanto se dichiarati nella domanda (art. 15 comma 3); ed infine che la verifica delle dichiarazioni rese è effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori del concorso; il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta l'esclusione dalla graduatoria; il mancato possesso dei titoli di preferenza, precedenza o riserva comporta la rettifica della graduatoria (art. 15 comma 11); ciò assicurando il rispetto del principio della *par condicio competitorum* e della *autoresponsabilità* dei candidati, ed in ossequio alla chiara disposizione della *lex specialis* che vincola l'operato dell'Amministrazione senza margini di discrezionalità, a tutela dei principi di affidamento e buona fede;

VISTI INOLTRE:

- l'art. 3, comma 2, del bando di concorso ai sensi del quale *Tutti i requisiti richiesti nel presente articolo devono inderogabilmente essere posseduti alla data di scadenza del termine per la*



GIUNTA REGIONALE

presentazione della domanda di ammissione al concorso e devono permanere al momento della eventuale assunzione, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro;

- l'art. 3, comma 4, del medesimo bando il quale prevede che *L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, in qualsiasi momento, comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;*
- l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale *L'ammissione dei candidati al concorso avviene con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni rese, del contenuto della domanda di partecipazione e della documentazione successivamente acquisita in sede di verifiche di cui all'art. 15;*
- l'art. 9, comma 4, il quale prescrive che *Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 3 del presente bando, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;*
- l'art. 15 comma 7 del bando, secondo cui *La Regione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il soggetto interessato a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore a ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento;*
- infine, l'art. 16, comma 2, secondo cui *le assunzioni sono effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della stipula del contratto di lavoro di cui all'articolo 2 del bando;*

RIBADITO DUNQUE CHE, ai sensi dell'art. 15 comma 11 del bando, *La verifica delle dichiarazioni rese è effettuata prima di procedere all'assunzione dei vincitori del concorso. Il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il mancato possesso dei titoli di preferenza, precedenza o riserva comporta la rettifica della graduatoria;*

DATO ATTO in proposito che, al fine di procedere alle suddette verifiche preliminari, i vincitori sono stati tutti invitati a rimettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, unitamente alla documentazione comprovante i titoli di preferenza e di riserva, SE già dichiarati nella domanda di partecipazione; ciò altresì nel presupposto che, in ordine alla verifica dei requisiti di partecipazione, nonché di riserva o di precedenza e preferenza, dei candidati ai pubblici concorsi, l'Amministrazione è titolare di un potere che non soggiace a termini temporali di decadenza in ragione delle esigenze di tutela del superiore interesse pubblico che essa deve perseguire; tale potere di controllo è legittimamente esercitabile immediatamente dopo l'avvenuta formazione della graduatoria; in ogni caso, non si può configurare in capo al candidato l'affidamento a "conservare" una situazione (mancanza di requisiti di partecipazione, o di riserva o di precedenza e preferenza) che comunque è contra legem, e come tale deve considerarsi sempre rimuovibile;

ATTESO dunque che sono state condotte le necessarie verifiche, altresì quanto al possesso dei titoli di riserva e preferenza e precedenza dichiarati;

RICHIAMATI IN MERITO:

- l'art. 1 del bando di concorso di cui si verte, in ordine alla previsione delle riserve obbligatorie sia in favore delle forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, sia in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 44 del 22.04.2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2023, n. 74;
- l'art. 14 del medesimo avviso, in ordine all'applicazione dei titoli di preferenza e precedenza, da valutarsi all'atto della formulazione della graduatoria di merito;

RIPORTATO IN PARTICOLARE CHE:



GIUNTA REGIONALE

- l'art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 44 del 22.04.2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2023, n. 74, prevede che *Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente: "4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...;*
- l'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40 del 06.03.2017, recante l'istituzione e la disciplina del Servizio Civile Universale, prevede(va) dunque, nel testo vigente *ratione temporis*, che *A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...;*
- l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 25 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025 n. 69, ha modificato il succitato art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, inserendo dopo le parole: *«servizio civile universale» le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64, consentendo dunque l'estensione della riserva di cui al punto che precede anche ai volontari del Servizio Civile Nazionale;*

VISTA la FAQ del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale secondo il quale l'estensione della riserva di cui si verte si applica ai soggetti che partecipano ai bandi di concorso pubblicati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 15 marzo 2025;

PRESO ATTO inoltre dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrazione in materia, come segue:

- con sentenza del 18 giugno 2025 n. 12019, il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sez. IV ter, ha ritenuto, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa in esame, che la succitata norma del Decreto PA non recasse un intervento novativo o sostitutivo, ma sostanzialmente di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, con una valenza pertanto ricognitiva, estendendo dunque retroattivamente il beneficio previsto anche ai concorsi banditi prima della novella del Decreto PA.;
- con successiva e più recente sentenza n. 5598 del 13.07.2026, invece, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, in riforma proprio della predetta pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale, ravvisata la sostanziale differenza tra il Servizio Civile Nazionale e quello Universale, equiparati ai fini del riconoscimento del titolo di riserva solo in seguito al Decreto Legge 25/2025, ha affermato che *tale novella non può che valere per il futuro (cfr. art. 11 delle preleggi)*, non avendo valenza interpretativa;
- con decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 24 maggio 2011, si è in ogni caso statuito che *le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni, non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedurali composte da atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio; pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis non modificano, di regola, i concorsi già banditi a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse;*

ATTESO ancora che, con comunicazione PEC del 21.09.2026, acquisita in pari data al prot. n. 368854/26, il candidato codice CXFDGX2B4T ha comunicato che, per mero errore materiale, nella domanda di partecipazione al concorso di ch  trattasi, ha erroneamente contrassegnato la seguente voce: *"l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37,*



GIUNTA REGIONALE

comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11", dichiarando formalmente di non volersi avvalere di tale titolo di preferenza, in quanto inserito esclusivamente per una svista in fase di compilazione;

ACQUISITE INOLTRE:

- la PEC del 23.04.2026, acquisita in pari data al prot. n. 166188/26, con la quale il candidato idoneo Codice 1DQHX5ASWX rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la PEC del 04.06.2026, acquisita in pari data al prot. n. 229125/26, con la quale il candidato idoneo Codice RRFRFGRZ9P rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la comunicazione e-mail del 08.06.2026, acquisita al prot. n. 234422/26 del 09.06.2026, con la quale il candidato idoneo Codice M6T611YS1D rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la PEC del 07.07.2026, acquisita in pari data al prot. n. 278004/26, con la quale il candidato idoneo Codice XBKYFSZUNW rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la PEC del 07.07.2026, acquisita in pari data al prot. n. 279197/26, con la quale il candidato idoneo Codice B9P6WRFZHY rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la PEC del 08.07.2026, acquisita in pari data al prot. n. 280567/26, con la quale il candidato idoneo Codice NHU4ZP4WK2 rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la nota prot. n. 288277/26 del 13.07.2026, con cui il candidato idoneo Codice XUPD2S58RB è stato dichiarato decaduto dalla graduatoria di cui si verte;
- la PEC del 13.08.2026, acquisita in pari data al prot. n. 328337/26, con la quale il candidato idoneo Codice 2DE7UNKGZCZ rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la nota del 09.09.2026, acquisita in pari data al prot. n. 353602/26, con la quale il candidato idoneo Codice QDGE6YD4KD rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
- la nota del 09.09.2026, acquisita in pari data al prot. n. 353612/26, con la quale il candidato idoneo Codice 9GU47FR6DS rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;

RISCONTRATO infine che, nella graduatoria finale di cui al concorso in oggetto, non risultano presenti ulteriori idonei in possesso dei titoli di riserva di cui agli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

RAVVISATO pertanto:

- di dover prendere atto della dichiarazione ricevuta al prot. n. 368854/26, in merito all'insussistenza del titolo di preferenza dichiarato, procedendo, in conformità, alla parziale rettifica della graduatoria di cui si verte, quanto alla sola posizione del candidato interessato, codice CXFDGX2B4T;
- di dover prendere atto altresì delle rinunce medio tempore pervenute, di cui al suddetto elenco, provvedendo, in sostituzione dei candidati rinunciatari, allo scorrimento della graduatoria, ancora in corso di validità, procedendo dunque all'aggiornamento dell'elenco dei vincitori, nel rispetto delle quote di riserva previste dalla normativa vigente, ratione temporis, e dalla lex specialis, in conformità ed in applicazione delle pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato sopra riportate;

RILEVATO sul punto che l'amministrazione non possa esimersi dalle rettifiche operate con il presente provvedimento, nel rispetto del fondamentale canone di buona fede cui è informato l'ordinamento giuridico; la rettifica, pertanto, è tesa a salvaguardare la certezza dei rapporti; è doverosa, entro un congruo limite temporale; non richiede, attesa la sua natura vincolata, alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento; e non implica alcuna ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato; essa, in conclusione, rappresenta una forma di autotutela amministrativa con effetto conservativo, in ossequio al principio di legalità, imparzialità e



GIUNTA REGIONALE

buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché al principio di conservazione degli atti giuridici;

RITENUTO quindi, per l'effetto, a parziale rettifica degli allegati alla Determinazione n. DPB010/18 del 25.02.2026 ed alla Determinazione n. DPB010/19 del 25.02.2026:

- di dover parzialmente rettificare la graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si verte, come da ALL. 1 *Graduatoria Finale Aggiornata* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, incidendo unicamente sulla posizione del candidato codice CXFDGX2B4T, e ciò in sostituzione di ogni precedente atto;
- di dover procedere, in virtù delle rinunce pervenute, anche al corrispondente scorrimento della graduatoria de qua, in ragione del fatto che la stessa rinuncia all'assunzione consente all'Amministrazione di coprire il posto riservato al vincitore tramite scorrimento delle graduatorie, secondo l'ordine di collocazione, fermo restando il rispetto del numero dei posti già complessivamente autorizzati dai Piani di fabbisogno di personale dell'Ente, richiamati in narrativa;
- di dover dunque approvare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sub ALL. 2 l' *Elenco Vincitori Aggiornato*, comprensivo degli ulteriori scorrimenti di cui al punto che precede, redatto secondo l'ordine di collocazione in graduatoria ed all'esito dell'applicazione delle riserve e delle preferenze e precedenza previste dalla lex specialis recata dal bando di concorso, in coerenza con le pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato sopra riportate, e ciò a rettifica ed in sostituzione di ogni precedente atto;
- di dover disporre, dunque, l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, presso la Giunta Regionale d'Abruzzo, delle ulteriori unità di personale individuate in sostituzione dei candidati rinunciatari, Area degli Istruttori – profilo professionale "Assistente Amministrativo", come indicate sub ALL. 2 *Elenco Vincitori Aggiornato*, redatto secondo l'ordine di collocazione nella suddetta graduatoria;
- di dover subordinare l'assunzione delle predette ulteriori unità all'esito dell'accertamento, da parte dell'Ufficio Selezione e Formazione del Servizio Organizzazione della Giunta Regionale, dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, significando sin d'ora che saranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 9 qualora, a seguito delle verifiche, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato nella domanda, e fermo restando che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, le assunzioni sono effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della stipula del contratto di lavoro di cui all'articolo 2 del bando;

VISTE infine le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati* (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), nonché le FAQ del Garante della Privacy in materia di *Trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza alla luce delle recenti disposizioni normative*;

ATTESO che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO l'art. 24 della L.R. 77/99;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa:

1. di prendere atto:

- della PEC del 21.09.2026, acquisita in pari data al prot. n. 368854/26, con la quale il candidato



GIUNTA REGIONALE

codice CXFDGX2B4T ha comunicato di non essere in possesso del titolo di preferenza dichiarato nella domanda di partecipazione;

- della PEC del 23.04.2026, acquisita in pari data al prot. n. 166188/26, con la quale il candidato idoneo Codice 1DQHX5ASWX rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della PEC del 04.06.2026, acquisita in pari data al prot. n. 229125/26, con la quale il candidato idoneo Codice RRFRFGRZ9P rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della e-mail del 08.06.2026, acquisita al prot. n. 234422/26 del 09.06.2026, con la quale il candidato idoneo Codice M6T611YS1D rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della PEC del 07.07.2026, acquisita in pari data al prot. n. 278004/26, con la quale il candidato idoneo Codice XBKYFSZUNW rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della PEC del 07.07.2026, acquisita in pari data al prot. n. 279197/26, con la quale il candidato idoneo Codice B9P6WRFZHY rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della PEC del 08.07.2026, acquisita in pari data al prot. n. 280567/26, con la quale il candidato idoneo Codice NHU4ZP4WK2 rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della nota prot. n. 288277/26 del 13.07.2026, con cui il candidato idoneo Codice XUPD2S58RB è stato dichiarato decaduto dalla graduatoria di cui si verte;
 - della PEC del 13.08.2026, acquisita in pari data al prot. n. 328337/26, con la quale il candidato idoneo Codice 2DE7UNKG CZ rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della nota del 09.09.2026, acquisita in pari data al prot. n. 353602/26, con la quale il candidato idoneo Codice QDGE6YD4KD rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
 - della nota del 09.09.2026, acquisita in pari data al prot. n. 353612/26, con la quale il candidato idoneo Codice 9GU47FR6DS rinuncia all'assunzione per le motivazioni ivi riportate;
2. a rettifica ed in sostituzione degli allegati alla Determinazione n. DPB010/18 del 25.02.2026 ed alla Determinazione n. DPB010/19 del 25.02.2026:
- **di rettificare** in parte qua la graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si verte, come da ALL. 1 *Graduatoria Finale Aggiornata* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, incidendo unicamente sulla posizione del candidato codice CXFDGX2B4T, e ciò in sostituzione di ogni precedente atto;
 - **di procedere**, in virtù delle rinunce pervenute, anche al corrispondente scorrimento della graduatoria de qua, per le ulteriori unità di personale individuate in sostituzione dei candidati rinunciari;
 - **di approvare**, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sub ALL. 2 l' *Elenco Vincitori Aggiornato*, comprensivo degli ulteriori scorrimenti di cui al punto che precede, redatto secondo l'ordine di collocazione in graduatoria ed all'esito dell'applicazione delle riserve e delle preferenze e precedenza previste dalla lex specialis recata dal bando di concorso, in coerenza con le pronunce del Consiglio di Stato sopra richiamate, e ciò a rettifica ed in sostituzione di ogni precedente atto;
 - **di disporre**, dunque, l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, presso la Giunta Regionale d'Abruzzo, delle ulteriori unità di personale individuate in sostituzione dei candidati rinunciari, Area degli Istruttori – profilo professionale “Assistente Amministrativo”, come indicate sub ALL. 2 *Elenco Vincitori Aggiornato*, redatto secondo l'ordine di collocazione nella suddetta graduatoria;
 - **di subordinare** l'assunzione delle predette ulteriori unità all'esito dell'accertamento, da parte dell'Ufficio Selezione e Formazione del Servizio Organizzazione della Giunta Regionale, dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, significando sin d'ora che saranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 9 qualora, a seguito delle verifiche, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato nella domanda, e fermo restando che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, le assunzioni sono effettuate



GIUNTA REGIONALE

compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della stipula del contratto di lavoro di cui all'articolo 2 del bando;

- **di ribadire** che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del bando, può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti all'articolo 3;
- **di dare atto** che l'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento trova capienza sui pertinenti capitoli del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul BURAT e nell'apposita sezione "Concorsi" del sito internet della Regione Abruzzo, nonché sul portale InPA.

AVVERTENZA: nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
Maria Rita Pettinari
assente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Clementina Graziani
firmata elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Dania Aniceti



DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
DANIA
ANDREINA
ANICETI
02.10.2026
12:30:09
GMT+02:00

Allegati per DETERMINAZIONE N. DPB010/99 DEL 2 ottobre 2026

All. 1 - Graduatoria Finale Aggiornata

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-20/all-1-graduatoria-finale-aggiornata-signed.pdf>

Hash: 45d1dc5fcc92b7fd28531bd75b62fd83

All. 2 - Elenco Vincitori Aggiornato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-10-20/all-2-elenco-vincitori-aggiornato-signed.pdf>

Hash: 847cd2fbb277020c92dbd4a38d9397ea



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it